

Pubblicato il 26/06/2023

N. 06217/2023REG.PROV.COLL.

N. 03501/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3501 del 2023, proposto da Ladisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Loiodice, Michelangelo Pinto, Pasquale Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Chieti, non costituito in giudizio;

nei confronti

Compass Group Italia S.p.A. in proprio e quale capogruppo del Rti con Food Services S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Consorzio Appalti Italia in proprio e quale Consorzio Stabile e Capogruppo del Rti, Rti - Labor Società Cooperativa - Consorziata, Rti - Dama Sas di Mammarella A&C - Consorziata, Rti - Mauri Cooperativa Sociale - Consorziata, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 27/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Compass Group Italia S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2023 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con bando pubblicato sulla GUCE in data 22.12.2020, il Comune di Chieti ha indetto una “Procedura aperta per l'appalto del servizio mensa scolastica presso le scuole d'infanzia, primarie e secondarie inferiori cittadine” da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, con attribuzione di un massimo di 70 punti per l'offerta tecnica e di 30 punti per l'offerta economica.

2. - Con il ricorso introduttivo nel giudizio RG 70/2021, Ladisa srl, gestore uscente del servizio, ha impugnato il bando di gara dinanzi al TAR per l'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, denunciando plurimi motivi di gravame, e chiedendone l'annullamento.

La ricorrente ha comunque presentato domanda di partecipazione alla procedura di gara.

2.1 – All’esito della gara si sono collocati: al 1° posto il R.T.I. Consorzio Appalti Italia con un punteggio complessivo di 97,6363 punti, al 2° posto Compass Group Italia S.p.a. con un punteggio complessivo di 94,6667 punti e al 3° posto il R.T.I. formato da Ladisa S.r.l. - capogruppo mandataria e Sh Gestioni S.r.l. mandante.

2.2 - Avverso l’aggiudicazione e gli atti di gara, ivi compresa l’ammissione di Compass Group alla procedura selettiva, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, con cui ha lamentato che sia la prima che la seconda classificata non avrebbero rispettato la disposizione, prevista dall’articolo 18 del disciplinare, a pena di esclusione, secondo cui *“in relazione al prezzo offerto dovrà essere specificata la quota parte per la preparazione, trasporto e distribuzione dei pasti e a quota parte relativa alle spese di investimento per l’allestimento delle zone lavaggio nei refettori scolastici”*, riportando i relativi dati in maniera aggregata anziché analitica e scorporata.

2.2 – La ricorrente ha quindi proposto un secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui ha integrato le censure avverso l’aggiudicazione nei confronti della prima classificata Consorzio Appalti Italia.

Quanto al RTI Compass Group ha dedotto che non vi sarebbe stata piena coincidenza tra le prestazioni che formano l’oggetto dell’appalto, elencate dall’art. 3 del disciplinare di gara, e quelle riferite nelle offerte da parte dei singoli componenti del RTI Compass Group Italia; il RTI Compass Group Italia, infatti, nel modello D dell’offerta economica, avrebbe allegato un documento non rispettoso della previsione di cui all’art. 18 del disciplinare di gara, concernente il contenuto dell’offerta economica (*“L’offerta deve essere corredata, sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara...”*).

3. - Compass Group Italia, a fronte di tale doglianza, ha proposto ricorso incidentale con il quale ha impugnato l’art. 18, 3° comma, del disciplinare su cui si basava la riferita censura escludente proposta da Ladisa, sostenendo che tale

disposizione sarebbe illegittima, avendo previsto le c.d. giustificazioni preventive, originariamente introdotte dall'art. 86, 5° c., del d.lgs. 163/06, successivamente abrogate nel luglio 2009 (d.l. 78/09), e non più riproposte nel d.lgs. 50/16 vigente.

3.1 - Compass Group ha poi proposto motivi aggiunti al ricorso incidentale, rilevando che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa in base agli artt. 94 d.lgs. 50/16 e 3, lett. a), del disciplinare, non avendo indicato, nell'offerta economica, le prestazioni previste dall'art. 3 cit. in relazione alla "sporzionatura", al "confezionamento", alla "consegna" e alla "distribuzione" dei pasti, non essendo state tali attività attribuite a nessuna delle due componenti del RTI.

3.2 - Infine, con il terzo ricorso per motivi aggiunti, Ladisa ha impugnato il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva indetto una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, disponendo il mancato invito del gestore uscente (e cioè della stessa Ladisa) in applicazione del principio di rotazione.

4. - Con separato ricorso RG. 315/2021 proposto anch'esso dinanzi al medesimo TAR, Compass Group, secondo classificato, ha impugnato anch'esso l'aggiudicazione in favore di Consorzio Appalti Italia, deducendo doglianze analoghe a quelle sollevate da Ladisa nel ricorso RG 70/2021.

5. - Con la sentenza appellata, n. 27/2023, il TAR ha riunito i due ricorsi RG. 70/21 e RG 315/21 ed ha così deciso:

- ha accolto il primo ricorso ed il secondo ricorso per motivi aggiunti della società Ladisa (RG n. 70/21) relativamente alle censure concernenti l'omessa esclusione delle prime due graduate e ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Compass Group (RG 315/21) ed improcedibile il ricorso introduttivo di Ladisa.

6. - Avverso tale decisione Ladisa ha proposto appello in relazione ai capi della sentenza:

- relativi alla propria esclusione dalla gara per violazione dell'art. 3 del disciplinare;
- alla declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso introduttivo RG 70/21 proposto dalla stessa Ladisa e diretto ad ottenere l'annullamento dell'intera gara.

6.1 – La Stazione appaltante non si è costituita in giudizio.

7. – Compass Group si è costituito in giudizio ed ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza nel quale era rimasto soccombente.

7.1 – Le appellanti principale ed incidentale hanno prodotto memorie difensive e di replica a sostegno delle rispettive tesi.

8. – All'udienza pubblica dell'8 giugno 2023 l'appello è stato trattenuto in decisione.

9. – L'appello principale va accolto mentre quello incidentale va respinto.

10. – Come già anticipato, il TAR con la sentenza impugnata, ha riunito i due ricorsi RG 70/2021 e RG n 315/2021 proposti, rispettivamente, da Ladisa e da Compass Group:

- ha accolto il primo ricorso ed il secondo ricorso per motivi aggiunti della società Ladisa relativamente alle censure concernenti l'omessa esclusione delle prime due graduate e, precisamente:

a) del consorzio stabile aggiudicatario per non essersi attenuto, nella predisposizione dell'offerta, al rispetto della prescrizione contenuta nell'art. 18 del disciplinare, da ritenere a pena di esclusione a mente degli artt. 19 e 20 del disciplinare che comminano la sanzione espulsiva in presenza di offerte non conformi al disciplinare (1° motivo del primo ricorso per motivi aggiunti);

b) del RTI Compass Group Italia (secondo in graduatoria) per non aver indicato in offerta quale componente del raggruppamento avrebbe reso le prestazioni contrattuali indicate alle lettere d), e) ed f) dell'art. 3 del disciplinare (sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti);

- ha accolto anche il ricorso incidentale del RTI Compass nella parte in cui quest'ultimo aveva invocato, ai danni della società Ladisa s.r.l., la medesima causa di esclusione sollevata da quest'ultima, sostenendo che anche la ricorrente Ladisa non aveva indicato nel modello D dell'offerta il dettaglio esatto di tutte le obbligazioni di cui all'articolo 3 del disciplinare da ripartire tra i componenti del raggruppamento, con la sua conseguente esclusione;
- ha stabilito, quindi, che tutti e tre gli operatori economici dovevano essere esclusi, *“salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione nel rispetto dei principi enunciati nella presente sentenza”*;
- ha dichiarato, poi inammissibile il ricorso RG n. 315/2021 proposto da Compass per domandare l'esclusione della sola prima classificata;
- ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse di Ladisa con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, con il quale erano state sollevate censure avverso la *lex specialis* volte all'annullamento dell'intera gara, in ragione del fatto che l'Amministrazione, per effetto della decisione di esclusione dei primi tre concorrenti in graduatoria, avrebbe dovuto rideterminarsi in merito alla scelta di confermare o meno la gara, o di procedere allo scorrimento della graduatoria in favore della quarta classificata;
- infine, ha disposto l'assorbimento delle restanti censure proposte dalla società Ladisa per contestare l'omessa esclusione della prima e della seconda graduata.

10.1 - È opportuno sottolineare che il capo di sentenza relativo alla esclusione della prima classificata non è stato impugnato dal Consorzio Appalti Italia ed è quindi passato in giudicato.

11. - Come già anticipato, l'appello principale di Ladisa verte su due punti:

- la sua esclusione dalla gara per effetto dell'accoglimento dei motivi aggiunti al ricorso incidentale di primo grado proposto da Compass Group;

- la declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo di primo grado di Ladisa, diretto a far valere l'interesse strumentale al rifacimento della procedura di gara e la conseguente riproposizione delle censure proposte con il ricorso principale di primo grado.

12. - L'appello incidentale di Compass Group riguarda, invece, la declaratoria di inammissibilità del suo ricorso RG 315/21, in quanto diretto solo all'esclusione della prima classificata. Tale appello contiene anche la riproposizione delle censure avverso la posizione della prima classificata nell'ipotesi che anche quest'ultima avesse inteso appellare la sentenza (circostanza non verificatasi); poi a pag. 8 sono contenute le doglianze al capo di sentenza con cui il TAR ha accolto la censura di Ladisa, decretando la sua esclusione dalla gara.

12.1 – Nel dettaglio, Compass ha sollevato i seguenti profili di censura:

- la violazione del corretto ordine di esame dei due ricorsi di primo grado, chiedendo a questa Sezione di correggere quanto effettuato dal TAR;
- l'erroneità della decisione del giudice di primo grado in merito alla declaratoria di inammissibilità del suo ricorso principale RG 315/21, in quanto diretto nei soli confronti della prima classificata;
- l'erroneità del capo di sentenza che aveva accolto il sesto motivo aggiunto di Ladisa, decretando la sua esclusione dalla gara.

13. - Ritene il Collegio di doversi pronunciare, nel merito, sia sull'appello principale che su quello incidentale, essendo diretti entrambi ad ottenere l'esclusione della controparte dalla gara, e la propria ammissione ad essa.

14. - Per ragioni logiche occorre partire dal primo profilo dell'appello incidentale di Compass Group secondo cui il TAR, nel decidere i due ricorsi RG 70/21 e RG 315/21 avrebbe dato precedenza, erroneamente, al ricorso RG 70/21 proposto da Ladisa, terza in graduatoria.

Secondo l'appellante incidentale, infatti, in base all'ordine logico, il TAR avrebbe dovuto prima esaminare il ricorso proposto da Compass, seconda in graduatoria, e solo dopo il ricorso proposto dalla terza classificata.

Il TAR, ha esaminato, infatti:

- prima il ricorso di Ladisa, per il riconoscimento del cui interesse lo stesso TAR ha dovuto dichiarare fondata una censura rivolta verso Compass (seconda), salvo poi condividere il primo motivo dedotto da Ladisa, identico al primo motivo di Compass;

- in questo modo ha confermato la permanenza dell'interesse di Ladisa all'aggiudicazione e alla rinnovazione della gara, sebbene presupponessero l'accoglimento del sesto motivo aggiunto di quest'ultima, che – secondo Compass – sarebbe stato infondato ed inammissibile, perché proposto *contra factum proprium*, ovvero in virtù del ricorso incidentale di Compass.

L'appellante incidentale ha quindi chiesto di ripristinare il corretto ordine di esame dei ricorsi.

15. - Ritiene il Collegio che il TAR, nel decidere l'ordine di trattazione dei due ricorsi tra loro connessi, ha fatto applicazione del principio della ragione più liquida e ha quindi assegnato priorità di esame a quello “più completo” e cioè quello che “ricomprendeva nell'oggetto” tutte le questioni, ivi comprese quelle dedotte da Compass nel ricorso RG 315/21, con il quale era stata impugnata l'aggiudicazione dei confronti del Consorzio Appalti Italia.

Tale scelta, criticata da Compass, non ha le però arrecato alcun nocumento concreto, in quanto anche ove il TAR avesse esaminato prioritariamente il suo ricorso RG 315/21, e lo avesse accolto (per le stesse ragioni per cui ha accolto il ricorso di Ladisa RG 70/21 decretando l'esclusione dell'aggiudicataria), avrebbe dovuto comunque esaminare anche il ricorso RG 70/21, e quindi le censure proposte da Ladisa nei suoi confronti, dovendo applicare i principi espressi della

Corte di Giustizia UE in relazione alla proposizione dei ricorsi incrociati aventi entrambi finalità escludenti (sentenze Fastweb, Puligienica, Lombardi): la Corte ha chiarito, infatti, che in questi casi entrambi i contendenti hanno diritto che sia tutelato il proprio interesse a conseguire l'aggiudicazione, mediante la garanzia che il giudice nazionale esamini entrambe le impugnative, in ossequio ai principi dell'accessibilità e dell'effettività dei mezzi di tutela contro le violazioni occorse nel corso di una gara pubblica.

I principi espressi dall'appellante incidentale non risultano persuasivi neanche in relazione all'interpretazione dell'art. 2bis della direttiva ricorsi, in quanto gli offerenti possono considerarsi "definitivamente esclusi" solo se l'esclusione è definitiva, e quindi se sia stata disposta con provvedimento divenuto inoppugnabile, ovvero a seguito di sentenza passata in giudicato, in ossequio alle regole procedurali stabilite nell'ordinamento nazionale.

Inoltre, Ladisa aveva pure agito facendo valere il proprio interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di gara.

Ne consegue che, secondo il Collegio, la scelta compiuta dal TAR si è rivelata non lesiva degli interessi dell'appellante incidentale.

16. - Per quanto concerne, invece, la asserita inammissibilità del ricorso di Ladisa per violazione del *venire contra factum proprium*, tenuto conto che aveva chiesto l'esclusione di Compass per violazione degli artt. 3 e 18 del disciplinare sebbene essa stessa avesse commesso la medesima mancanza, è sufficiente rilevare che tale tesi non può essere condivisa in quanto la situazione fattuale delle due concorrenti è diversa, come in seguito precisato.

Ritiene infatti il Collegio che le censure proposte da Compass avverso la mancata esclusione di Ladisa non siano persuasive a differenza di quanto dedotto da quest'ultima avverso il capo di sentenza relativo alla propria esclusione dalla gara.

16.1 – Occorre richiamare innanzitutto le prescrizioni della *lex specialis*.

Il disciplinare di gara individuava all'art. 3 "Oggetto dell'appalto" nei seguenti termini:

- a) *“La preparazione, comprensiva dell’approvvigionamento di tutte le derrate e dei materiali complementari necessari, la sporzionatura, il confezionamento, il trasporto e consegna, la distribuzione e la somministrazione dei pasti (scodellamento) agli alunni ed insegnanti autorizzati secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente...”*;
- b) *La pulizia giornaliera delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate;*
- c) *Il riassetto, riordino e pulizia della sala refezione e del settore lavaggio;*
- d) *La Ditta appaltatrice dovrà farsi carico giornalmente di trasmettere i dati relativi alla prenotazione pasti agli uffici della Pubblica Istruzione;*
- e) *L’impresa aggiudicatrice dovrà provvedere in ciascun plesso sede di refezione alla manutenzione delle lavastoviglie già esistenti, al fine di garantire il loro adeguato funzionamento ed alla tinteggiatura annuale dei locali mensa e dei locali adibiti a preparazione, sporzionamento e lavaggio;*
- f) *L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione di n 2 lavastoviglie presso la sede della scuola dell’infanzia Tricalle e scuola dell’infanzia Brecciarola”.*

La lett. g) definiva, infine, gli orari relativi alle singole sedi scolastiche per l'erogazione dei pasti.

L'art. 18 dello stesso disciplinare, modello D, prevedeva, in relazione alla presentazione dell'Offerta Economica, che: *“L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta digitalmente da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal Codice dei Contratti”.*

Il TAR ha ritenuto che entrambe le offerte fossero non conformi a quanto stabilito dal disciplinare.

16.2 - Dalla disamina dei due modelli D presentati dalle due concorrenti si evince, però, che la situazione fattuale è differente.

Nel modello D relativo all'offerta economica, il RTI Compass Group Italia ha dichiarato che:

“il 51% dell'appalto sarà eseguito dalla mandataria Compass la quale svolgerà le seguenti prestazioni:

- coordinamento del servizio; - Trasporto e consegna dei pasti; - Distribuzione e somministrazione dei pasti;

- Pulizia giornaliera delle stoviglie e delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei pasti.

La mandante Food Service srl svolgerà il 49% del servizio corrispondente alle seguenti prestazioni: - Approvvigionamento; - Preparazione; - Cottura; - Confezionamento dei pasti; - Pulizia giornaliera delle attrezzature utilizzate per la produzione dei pasti.”

Se si confronta tale dichiarazione con quanto previsto dall'art. 3 del disciplinare, emerge che non vi è coincidenza tra le prestazioni indicate dall'art. 3 del disciplinare di gara e quelle che i singoli componenti del RTI si sono impegnati a svolgere nel modello D: in tale modello, infatti, non sono state richiamate tutte le prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto e, conseguentemente, non è stato rispettato neppure l'art. 18 del disciplinare, che imponeva ai raggruppamenti di indicare le parti del servizio che sarebbero state svolte dalle imprese associate.

Nel modello D, non sono richiamate le prestazioni ex art. 3 sub lettera d) trasmissione dei dati relativi alle prenotazioni pasti presso gli uffici della Pubblica Istruzione, lettera e) manutenzione, in ciascun plesso, delle lavastoviglie esistenti e tinteggiatura annuale dei locali mensa e dei locali adibiti a preparazione, sporzionamento e lavaggio; lettera f) fornitura, installazione e manutenzione di n. 2 lavastoviglie presso le sedi delle scuole Tricalle e Brecciarola.

La palese incompletezza del modello D non può essere giustificata distinguendo tra “oggetto dell'appalto” e “impegni contrattuali relativi all'esecuzione del contratto” tenuto conto dalla chiarezza di quanto disposto dall'art. 3 del disciplinare in merito alle componenti del servizio e, quindi, alla definizione della prestazione oggetto di gara;

correttamente il TAR ha ritenuto che *“le lettere dalla d) alla f), a ben vedere, prevedono prestazioni aggiuntive e dunque ampliano l’oggetto del contratto”*.

Ne consegue che, come rettamente ritenuto dal TAR, l’offerta di Compass doveva ritenersi manifestamente incompleta e come tale passibile di esclusione dalla gara.

16.2 - Per quanto concerne, invece, l’offerta di Ladisa, il TAR ha ritenuto che fosse anch’essa incompleta per non aver indicato *“nell’offerta economica, le prestazioni previste dall’art. 3 cit. in relazione alla “sporzionatura”, al “confezionamento”, alla “consegna” e alla “distribuzione” dei pasti, non essendo state tali attività attribuite a nessuna delle due componenti del RTI”*.

Il TAR ha poi aggiunto che *“Ladisa stessa, in realtà, non nega di aver assunto tutte le obbligazioni in modo dettagliato e per come indicate all’art. 3 del disciplinare, ma evoca, a propria difesa, solo l’uso di una clausola generale utilizzata da tutte le imprese del proprio RTI nel senso di impegnarsi a eseguire le prestazioni con le modalità richieste dalla lex specialis”*; il primo giudice ha quindi sostenuto che il medesimo rigore interpretativo non poteva non essere utilizzato anche nella interpretazione dell’offerta dell’altra concorrente e, per tale ragione, ha accolto la censura di Compass decretando anche l’esclusione di Ladisa.

17. - Le conclusioni del TAR non sono convincenti: innanzitutto, correttamente Ladisa ha ricordato che l’argomento richiamato dal primo giudice non era stato l’unico dedotto in giudizio, infatti:

- la capogruppo Ladisa e la mandante SH Gestioni s.r.l., oltre ad elencare le parti del servizio di rispettiva spettanza, nel proprio Modello D, avevano espresso l’impegno, con dichiarazione di chiusura, a dare *“esecuzione al servizio secondo le modalità stabilite dagli atti di gara e dall’offerta tecnica”*. Con tale dichiarazione il RTI Ladisa aveva assunto un preciso impegno all’osservanza, in caso di aggiudicazione, di tutte le prescrizioni degli atti di gara e gli impegni assunti con l’offerta tecnica;

- inoltre, nelle memorie difensive di primo grado, la società ricorrente aveva fatto presente che l'offerta del RTI Ladisa, era sufficientemente chiara in relazione al riparto dei compiti tra mandante e mandataria in relazione a tutte le prestazioni oggetto di appalto ed anche con riguardo a quelle di cui alla lett. a) dell'art. 3 del disciplinare.

La tesi di Ladisa risulta persuasiva.

La lett. a) dell'art. 3 del disciplinare contemplava *“La preparazione, comprensiva dell'approvvigionamento di tutte le derrate e dei materiali complementari necessari, la sporzionatura, il confezionamento, il trasporto e consegna, la distribuzione e la somministrazione dei pasti (scodellamento) agli alunni ed insegnanti autorizzati secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente...”*.

Poiché il Modello D del RTI Ladisa, in relazione alle attività indicate nell'art. 3 lettera a), demandava espressamente la “preparazione dei pasti” alla mandante SH Gestioni e riservava alla capogruppo Ladisa le attività di “trasporto” e di “somministrazione” (oltre che di “approvvigionamento delle derrate”), deve desumersi implicitamente che le prestazioni di “sporzionatura” e di “confezionamento”, in quanto logicamente antecedenti alla fase del trasporto ed immediatamente consequenziali alla preparazione dei pasti, sarebbero state svolte dalla mandante.

Ha aggiunto l'appellante principale che le prestazioni di sporzionamento e di confezionamento dei pasti negli appositi contenitori, non possono che svolgersi nel centro di produzione dei pasti (gestito dalla mandante, a cui spetta la produzione) affinché, una volta eseguite, le pietanze possano poi essere avviate al trasporto verso i luoghi di consumo; le restanti attività di “consegna” e di “distribuzione” sono invece logicamente a carico della Ladisa.

Quest'ultima ha quindi rilevato che, l'art. 3 lett. a) del disciplinare riconnette “il trasporto e la consegna”, proprio perché si tratta di attività logicamente connesse

(il trasporto dei pasti presso i plessi scolastici comporta evidentemente la loro consegna), che non possono che essere svolte dal medesimo soggetto. La “distribuzione” è parimenti connessa alla “somministrazione dei pasti” (i due termini possono ritenersi sinonimi), che è indicata nel Modello D quale attività spettante alla Ladisa; l’art. 3 lett. a) del disciplinare, infatti, riconnette “la distribuzione e la somministrazione dei pasti (scodellamento) agli alunni ed insegnanti”.

Ladisa ha quindi concluso, che la propria offerta doveva ritenersi completa (a differenza di quella di Compass), potendo agevolmente desumersi, in base alla suddivisione dei compiti dichiarata nella sua offerta economica (Modello D), che i pasti preparati dalla mandante SH Gestioni sarebbero dalla stessa sporzionati e confezionati all’interno del centro di cottura, per poi essere trasportati (nonché consegnati) presso gli istituti scolastici dalla società Ladisa e dalla stessa distribuiti e somministrati agli utenti.

La prospettazione di Ladisa risulta del tutto condivisibile: la ratio della decisione del TAR, improntata al rigore interpretativo, non può giungere a conclusioni irragionevoli e sproporzionate, alla luce della semplice interpretazione di quanto dichiarato dalla stessa concorrente.

18. - Ne consegue che l’appello principale va accolto e, per l’effetto, va riformato il capo di sentenza che ha decretato l’esclusione di Ladisa dalla gara. A ciò consegue l’assorbimento del secondo motivo di appello e dei motivi di primo grado riproposti in appello, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a.

19. - Va invece respinto l’appello incidentale e va, quindi, confermata l’esclusione di Compass dalla gara; a ciò consegue l’inammissibilità delle ulteriori doglianze da essa proposte.

20. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello principale nei termini indicati in motivazione e respinge l'appello incidentale.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Paolo Carpentieri, Consigliere

Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore

Ezio Fedullo, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefania Santoleri

IL PRESIDENTE
Michele Corradino

IL SEGRETARIO